

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) FALCE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore BENINCASA MAURIZIO

Seduta del 13/12/2018

FATTO

La società ricorrente deduce, in relazione ad un rapporto di conto corrente, che l'intermediario non abbia ottemperato alla richiesta – più volte reiterata – “di conoscere i tassi che la medesima avrebbe applicato alla luce della normativa antiusura”. Specifica che tale richiesta sarebbe motivata dal fatto che – “da dettagliata verifica effettuata” - sarebbero emerse delle “anomalie sulla base di più algoritmi di calcolo utilizzati”. Parte ricorrente ritiene, al riguardo, che – pur in assenza di uno specifico obbligo da parte della banca di fornire i tassi applicati - la sua condotta sia comunque contraria ai principi di trasparenza e “di rispetto” nei confronti dei clienti. Precisa, infine, di avere applicato i criteri di calcolo elaborati da Banca d'Italia al fine della rilevazione di usurarietà dei tassi.

Chiede, pertanto, che “l'Istituto [...] fornisca in modo chiaro ed inequivocabile i tassi che ritiene di aver applicato e per i quali, dichiarandone la regolarità, se ne presuppone la disponibilità “.

L'intermediario con le controdeduzioni rileva la piena legittimità del proprio operato, dichiarando che i tassi applicati al rapporto non avrebbero mai superato le soglie usura *pro tempore* vigenti sulla base delle formule di calcolo di cui alle Istruzioni dettate in materia da Banca d'Italia. Contesta, inoltre, la richiesta in sé della società ricorrente, “considerato che la formula di calcolo del TEG è stabilita dalla Banca d'Italia e che dunque gli ex



adverso richiesti conteggi potrebbero sicuramente essere effettuati direttamente dalla Società ricorrente”.

Esclude, quindi, che la Banca sia tenuta a fornire tali indicazioni, in quanto “nessuna normativa la onera di tali obblighi informativi” e che la cliente, sulla scorta della rendicontazione periodica di cui dispone, può procedere autonomamente a tale controllo.

Evidenzia, inoltre, che – escludendo i periodi *ante* 2009 in quanto fuori dalla competenza temporale dell’Arbitro - la società istante non ha neanche precisato i periodi ai quali riferisce l’asserito superamento dei tassi soglia.

Precisa, infine, di aver più volte manifestato alla cliente la propria disponibilità ad esaminare i dati indicati nella perizia tecnica di parte - sulla scorta della quale erano svolte le avverse contestazioni – ma che la società ricorrente non avrebbe mai messo a disposizione tali documenti.

Chiede, pertanto, di respingere il ricorso.

Con le repliche la parte ricorrente contesta le difese dell’intermediario e ribadisce quanto dedotto con il ricorso. Con le controrepliche anche l’intermediario ribadisce le posizioni espresse con le controdeduzioni.

DIRITTO

Il Collegio osserva che oggetto della presente controversia è un rapporto di conto corrente intrattenuto tra la società istante e l’odierna convenuta. In merito a tale rapporto, la società ricorrente rappresenta, innanzitutto, che – dalle verifiche condotte dal proprio perito tecnico – sarebbero emerse alcune incongruenze nel calcolo del TEG contrattuale di tempo in tempo applicato al rapporto, con frequenti sforamenti dei tassi soglia anti usura *pro tempore* vigenti.

La parte ricorrente chiede, quindi, al Collegio - non già di accertare l’usurarietà dei tassi - ma di condannare la banca a rendere edotti “i tassi che la medesima avrebbe applicato alla luce della normativa antiusura”.

La banca, al riguardo – premessa la legittimità dei tassi applicati al rapporto - contesta la richiesta in sé della società ricorrente e si difende affermando che la banca non è tenuta a fornire i calcoli del TEG applicato, in quanto “nessuna normativa la onera di tali obblighi informativi”; e che la cliente, sulla scorta della rendicontazione periodica di cui dispone, può procedere autonomamente a tale verifica.

È in atti lo scambio di corrispondenza intercorsa tra le parti a partire da giugno 2015 in cui – a fronte delle reiterate richieste di parte istante di ottenere dalla banca il calcolo del TEG applicato trimestralmente al rapporto – quest’ultima oppone la correttezza del proprio operato e dei tassi applicati, rinviando alla rendicontazione periodica fornita alla cliente.

Posto che il bene della vita cui anela parte ricorrente è rappresentato dalla conoscibilità dei tassi di interesse in concreto applicati dalla banca nel corso del rapporto, il Collegio osserva che - indipendentemente dalle considerazioni legate alla incompetenza temporale con riguardo alle richieste *ante* 2009 - non sussiste un obbligo di legge imposto alle banche di fornire i calcoli del TEG applicato al rapporto. Nello specifico, né il T.U.B., né le Disposizioni di Trasparenza in materia di servizi bancari e finanziari prevedono oneri del genere in capo alla banca.

Si deve rilevare, inoltre, che le parti non versano in atti il contratto relativo al rapporto, per cui non è dato sapere se vi fossero specifiche previsioni contrattuali al riguardo, alle quali, comunque, nessuna delle parti fa riferimento.

Anche ove la domanda fosse interpretata quale richiesta di documentazione, ai sensi dell’art. 119 comma 1 o comma 4 T.U.B., occorre sottolineare che la relativa norma



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

impone alla banca di fornire al cliente la sola rendicontazione periodica (comma 1) ovvero, in ogni caso, la documentazione contrattuale relativa alle singole operazioni (comma 4). L'ambito di applicazione oggettivo di tale norma è, quindi, riferibile a dati e documentazione relativa ai rapporti in corso o, comunque, intercorsi con la banca, mentre nella fattispecie in esame la richiesta di ostensione del cliente pare presupporre una rielaborazione di dati già in suo possesso.

Le disposizioni di trasparenza in materia di comunicazioni periodiche, relativamente ai rapporti regolati in conto corrente, prescrivono che gli estratti conto indichino le modalità di calcolo degli interessi. Nel caso di specie, la società ricorrente non contesta la possibile violazione da parte della banca ai propri obblighi informativi (anzi, ammette che non sussiste uno specifico obbligo di legge in capo alla banca di fornire i tassi applicati), né il contenuto della relativa rendicontazione periodica, bensì chiede solo un raffronto tra i tassi dalla stessa calcolati e quelli conteggiati dalla banca.

Alla luce di quanto finora esposto la condotta dell'intermediario non si presenta in violazione di una disposizione di legge o negoziale e, pertanto, appare formalmente legittima.

Fermo quanto sopra e, dunque, l'impossibilità di accogliere il ricorso, il Collegio non può esimersi dal sottolineare che una migliore gestione del rapporto con il cliente avrebbe avuto un effetto deflattivo rispetto alla controversia. Infatti, occorre rilevare che dalla documentazione in atti risulta che la banca non si sia resa disponibile all'incontro richiestole da parte ricorrente per discutere i tassi applicati al rapporto e che la stessa non abbia fornito alla società cliente le risultanze dall'accertamento peritale, cui pure fa riferimento nella corrispondenza in atti. Ciò avrebbe presumibilmente consentito un chiarimento in merito al calcolo del TEG contrattuale applicato.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA